

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Avv. Leonardo Patroni Griffi..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

nella seduta del 6 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La vicenda portata alla cognizione del Collegio attiene alla richiesta di rimborso di alcuni importi pagati dal ricorrente tramite RID a favore di un terzo a fronte di prestazioni contrattuali poi rivelatesi mai erogate; richiesta indirizzata all'intermediario presso cui è acceso il conto del beneficiario del pagamento indebito. Questi, in sintesi, i fatti per cui è controversia e oggetto del presente procedimento.

Con nota del 31 ottobre 2009, il rappresentante legale della società ricorrente ha presentato reclamo all'intermediario resistente, richiedendo la restituzione degli importi mensilmente "*bonificati*" - a far data dal mese di ottobre 2003 fino al luglio 2009 - a favore di un'impresa individuale, titolare di un conto corrente presso lo stesso resistente, per il "*saldo di fatture inesistenti*".

La ricorrente esprimeva, infatti, di avere appreso - a seguito di verifiche effettuate presso la Camera di Commercio - che l'impresa destinataria dei pagamenti, trovanti teoricamente titolo nel contratto con cui era stata incaricata di espletare il servizio di vigilanza notturna a favore di essa ricorrente, aveva cessato la propria attività nel mese di ottobre del 2003 ed era stata cancellata dal registro delle imprese il 5 novembre dello stesso anno. La ricorrente ha quindi lamentato, anche sulla base di informazioni ricevute dal responsabile della filiale del beneficiario, che le suddette



disposizioni di pagamento venivano, senza alcun controllo, fatte transitare sui conti interni della resistente senza trovare *“riferimento né nella relativa fattura, né nello specifico conto di accredito”*.

Non avendo la banca fornito alcun riscontro a tale comunicazione, la società ricorrente si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario. Dopo avere ripercorso brevemente le vicende già illustrate nella nota di reclamo, la ricorrente ha concluso richiedendo la restituzione di un importo totale di € 8.864,66 – *“interessi esclusi”* – indebitamente trattenuti dalla resistente, a far data dall'ottobre 2003 fino al luglio 2009. A prova delle proprie allegazioni ha prodotto copia del certificato camerale relativo alla cessata impresa di servizi, e copia degli estratti conto dai quali risultano le disposizioni mensilmente effettuate a favore del beneficiario.

L'intermediario ha risposto al ricorso con controdeduzioni nelle quali ha sollevato essenzialmente eccezioni preliminari. Ad avviso dell'intermediario il ricorso sarebbe, in primo luogo, irricevibile dal momento che non vi è un rapporto diretto tra essa e il ricorrente, che non risulta essere suo cliente, tale qualifica potendo essere riservata solo al beneficiario del pagamento. Quindi, viene eccepito che il ricorso sarebbe solo parzialmente conoscibile dall'Arbitro in quanto relativo a operazioni per la maggior parte avvenute in epoca antecedente il 1 gennaio 2007, e estranee all'ambito di competenza temporale dell'ABF.

Quanto al merito della contestazione, l'intermediario da un lato osserva di avere sempre puntualmente comunicato al titolare dell'impresa individuale beneficiaria l'esistenza dei pagamenti in suo favore, dall'altro lato sottolinea che essa non aveva né competenza né strumento per verificare l'effettiva erogazione delle prestazioni a fronte delle quali i pagamenti venivano formalmente effettuati.

DIRITTO

Come detto l'intermediario solleva una serie di eccezioni preliminari, la prima delle quali attiene alla carenza, in capo al ricorrente, di titolo ad agire nei propri confronti.

Orbene siffatta eccezione non sembra fondata, almeno ove intesa come volta a denunciare un difetto di legittimazione attiva del ricorrente perché non legato al resistente da rapporto contrattuale. Come, infatti, già sostenuto in altra occasione da questo Arbitro (cfr. Collegio Roma, 571/2010), se è vero che la definizione di *“cliente”*, presupposto per l'accesso alla procedura di soluzione delle controversie avanti all'ABF, rimanda alla figura di soggetto che ha, o che ha avuto, con un intermediario un rapporto contrattuale, avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari, è vero anche che tale definizione non intende limitare soggettivamente la garanzia di accesso all'ABF, ma soltanto definire in modo oggettivo il quadro dei rapporti sostanziali che possono essere dedotti dinanzi all'Arbitro. Ciò implica, pertanto, che quando si tratti di rapporti o servizi che coinvolgono il funzionamento di più d'un intermediario, perché la natura stessa del servizio richiesto coinvolge l'operatività sinergica di diversi istituti – come è appunto nel caso di specie, che coinvolge necessariamente l'attività della banca ordinante e di quella ricevente, atteso che soltanto la combinazione delle due attività può realizzare il servizio bancario richiesto - risulta un fuor d'opera limitare la definizione di *“cliente”* al solo rapporto con la banca ordinante; e ciò per la semplice ragione che il detto rapporto costituisce soltanto un segmento, privo di autonomia, del servizio



bancario che viene richiesto da chi ordina il bonifico su propri fondi. Da tali premesse discende dunque che l'essere "cliente" della banca ordinante è di per sé condizione sufficiente per l'accesso all'ABF, e ciò anche qualora, come nel caso, il ricorrente si dolga poi di comportamenti della banca ricevente la quale avrebbe dovuto finalizzare, rispetto a propri clienti, l'operazione di pagamento.

Se per le considerazioni sopra dette non può, dunque, essere astrattamente esclusa la legittimazione del cliente della banca ordinante a promuovere azione avanti all'ABF pure nei confronti della banca ricevente, occorre, tuttavia, verificare il significato dell'eccezione di estraneità di qualsiasi rapporto tra il ricorrente ordinante la rimessa e la banca ricevente la medesima anche sotto un diverso angolo visuale che tenga conto del tipo di domanda in concreto dal primo articolata. Domanda che nel caso di specie non è tesa a far accertare una qualche forma di responsabilità dell'intermediario resistente nei confronti del ricorrente per un eventuale mancato buon fine del servizio di pagamento, bensì, tutto al contrario, domanda che sul presupposto della sua esecuzione è volta, più semplicemente, ad ottenere la restituzione di somme che si assumono indebitamente pagate al cliente dell'intermediario resistente. Ebbene sotto questo profilo sembra al Collegio che con l'eccezione relativa all'assenza di titolo del ricorrente ad agire nei suoi confronti l'intermediario abbia inteso porre, invero, non solo quella (infondata per le ragioni descritte) di difetto di legittimazione del ricorrente ad adire l'Arbitro, ma anche, in definitiva, l'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva in relazione alla domanda di ripetizione di indebito.

Considerata sotto questo profilo l'eccezione del resistente è senz'altro fondata. Decisiva appare in tal senso la considerazione che nel contesto dell'operazione di pagamento realizzata tramite RID la posizione che viene assunta dall'intermediario ricevente si atteggia, rispetto al proprio cliente - titolare del conto su cui avviene la rimessa e beneficiario del pagamento il cui titolo risiede nel rapporto sostanziale che intercorre con il cliente dell'intermediario ordinante -, alla stregua dell'*adiectus solutionis* causa di cui ragiona l'art. 1188 cod. civ.. L'intermediario ricevente è, insomma, nulla più di un soggetto incaricato di ricevere un pagamento di cui beneficiario, in termini giuridici prima ancora che economici, è soltanto il proprio cliente.

Ebbene se si muove da questa premessa appare chiaro che rispetto ad un'azione che - si ribadisce - non tende genericamente a far accertare una responsabilità dell'intermediario ricevente la rimessa per errori o negligenze nell'espletamento di quelle attività necessarie ad assicurarne il buon fine, ma mira solo a far accertare il carattere di indebito oggettivo della prestazione ricevuta dal cliente dell'intermediario resistente, la legittimazione passiva non può spettare ad altri che non sia colui che ha beneficiato, in termini giuridici ed economici, della prestazione non dovuta.

Insomma, in altri e più semplici termini, l'impresa ricorrente ove intenda ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate deve necessariamente rivolgere la propria domanda nei confronti del cliente dell'intermediario resistente, e non verso quest'ultimo. Una domanda, questa verso il percettore in senso sostanziale delle somme, che nemmeno può considerarsi preclusa (sia permesso notarlo ancorché solo incidentalmente) dal fatto che quest'ultimo si identificava con un'impresa oramai cessata; decisiva è in proposito l'osservazione che nel caso di specie, in cui il pagamento era stato eseguito a favore di un'impresa esercitata in forma individuale, la cessazione dell'impresa nemmeno implica estinzione del soggetto cui sono stati



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 733 del 15 luglio 2010

imputati i pagamenti in quanto centro di imputazione dell'attività imprenditoriale, con la conseguenza così che la cancellazione dal registro dell'impresa certamente non preclude l'esercizio dell'azione di ripetizione verso il soggetto giuridico che ne aveva in allora beneficiato.

L'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva assorbe ogni altra questione preliminare, ivi compresa quella della parziale incompetenza dell'Arbitro a conoscere delle operazioni di pagamento eseguite in data antecedente al 1 gennaio 2007.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI